

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 2024

Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2025. (24A06978)

(GU n.2 del 3-1-2025)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni recante la legge di contabilita' e finanza pubblica e in particolare, l'art. 34 (Impegno e pagamento) che, al comma 2, prevede che gli impegni di spesa siano assunti, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili;

Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' altri soggetti che svolgono attivita' di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresì, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative;

Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modificazioni ed integrazioni, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del medesimo art. 9;

Visto l'art. 26, comma 1, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni ai sensi del quale ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali; visto altresì il quinto periodo della medesima norma, ai sensi del quale il quarto periodo si applica anche agli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera p) dell'allegato I.1, ai sensi del quale si definiscono «soggetti aggregatori» i soggetti di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritti di diritto nell'elenco ANAC ai sensi dell'art. 63, comma 4, del codice e l'art. 3, comma 1, lettera dd) dell'allegato I.1 ai sensi del quale si definiscono «strumenti di negoziazione» gli strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai

sensi del codice;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze», così come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 100 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, che all'art. 13 disciplina le competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze», che all'art. 5 attribuisce all'ufficio IX della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, mediante il supporto al coordinamento del tavolo tecnico soggetti aggregatori con particolare riguardo alla individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie ai fini della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 9, comma 9 e la predisposizione del relativo decreto ministeriale, nonché la gestione delle risorse del Fondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a decorrere dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario

nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2-bis, ai sensi del quale le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2017 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2017 e 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 agosto 2019 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2020 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 ottobre 2021 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2022 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2023 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2023-2024;

Viste la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla delibera del 10 febbraio 2016, n. 125, dalla delibera del 20 luglio 2016, n. 784, dalla delibera del 17 gennaio 2018, n. 31, dalla delibera del 4 settembre 2019, n. 781 e, da ultimo, dalla delibera del 22 settembre 2021, n. 643 recante «Aggiornamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66» con le quali l'Autorita' ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonché dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

Viste le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;

Considerato che, tra i compiti del tavolo tecnico dei soggetti

aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro, quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;

Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle attività dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, occorre individuare, per l'anno 2025, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di spending review;

Considerato che, per l'anno 2025, si ritengono venuti meno gli impatti sulla pianificazione e sullo svolgimento delle procedure di gara dei soggetti aggregatori dovuti alle misure di straordinaria necessità e urgenza connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto attiene il valore iniziative ponderato obiettivo, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente al requisito «Valore delle iniziative»;

Ritenuto opportuno, nell'assegnazione del Fondo per l'anno 2025, tenere conto delle attività effettivamente svolte in qualità di soggetto aggregatore, dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori e del differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in coerenza con l'evoluzione del sistema, nonché valorizzare il coordinamento tra i diversi soggetti aggregatori e l'attività di armonizzazione dei rispettivi programmi;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno 2025, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse, a valere sui rispettivi esercizi finanziari di presentazione delle istanze di cui al successivo art. 4, del fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Fondo»).

2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, a finanziare le attività svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi deputati alla vigilanza e al controllo sul soggetto aggregatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ad esso applicabili, verificano il corretto utilizzo delle predette risorse.

Art. 2

Requisiti di accesso al Fondo per l'anno 2025

1. Avranno accesso al Fondo nell'anno 2025 i soggetti aggregatori iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che svolgono attività di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi (soggetti aggregatori), che:

i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attività propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento

all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione e tempestivo aggiornamento, mediante l'alimentazione della sezione dedicata ai soggetti aggregatori del portale: www.acquistinretepa.it - della pianificazione delle iniziative relative alle categorie merceologiche individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi costituiti dal Comitato guida, nonché alle attività del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014;

ii. abbiano rispettato le indicazioni del comitato guida, fornite attraverso apposite linee guida in attuazione dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero abbiano trasmesso al comitato guida una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato rispetto delle predette linee guida, sulla quale il comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

iii. soddisfino almeno uno dei requisiti di seguito indicati:

1) Copertura delle categorie merceologiche: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, iniziative di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a copertura di almeno una delle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

2) Valore delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o più iniziative di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

3) Realizzazione delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, un numero di iniziative, di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

4) Supporto ad altri soggetti aggregatori: aver fornito supporto mediante l'attività di integrazione di un'iniziativa di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara su almeno una categoria merceologica del perimetro di azione del soggetto aggregatore supportante, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento;

5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori: aver richiesto ed ottenuto supporto da un altro soggetto aggregatore su almeno una categoria merceologica del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, bandita nell'anno di riferimento, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara;

6) Ricorso a strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o più iniziative di importo massimo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, aventi a oggetto categorie merceologiche del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, mediante il ricorso a strumenti di negoziazione (SDA e/o AQ a condizioni non tutte fissate) messi a disposizione da altri soggetti aggregatori;

7) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilità delle banche dati: aver svolto tempestivamente e esaustivamente le attività di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 con specifico riferimento

alla gestione complessiva e al monitoraggio dei flussi informativi e dei dati provenienti dall'insieme dei soggetti aggregatori all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale: www.acquistinretepa.it e con riferimento alla definizione e alla gestione del sistema di interoperabilit  delle banche dati.

2. L'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 7) e' da intendersi alternativo all'accesso ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1), 2), 3), 4), 5), 6).

Art. 3

Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), in quote requisito secondo le percentuali di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Nell'ambito della quota requisito il singolo soggetto aggregatore potra' accedere ad una quota massima detta quota di riferimento. L'importo effettivamente assegnato al soggetto aggregatore (Quota assegnata) e' calcolato sulla base della quota di riferimento e del risultato della prestazione.

2. Di seguito sono espone, per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) le modalita' di calcolo della quota assegnata.

1) Copertura delle categorie merceologiche:

i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione;

ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo coefficiente di ponderazione del perimetro di azione inteso come il rapporto tra il numero di categorie merceologiche del perimetro di azione del soggetto aggregatore (indicato alla tabella 1 dell'allegato B) e la sommatoria delle categorie merceologiche del perimetro di azione di tutti i soggetti aggregatori che accedono al requisito copertura delle categorie merceologiche;

iii. il risultato della prestazione e' dato dal numero di categorie merceologiche su cui il soggetto aggregatore ha bandito iniziative nel corso dell'anno di riferimento rapportato al numero di categorie merceologiche obiettivo indicato nella tabella 2 dell'allegato B. Con riferimento alle iniziative che ricomprendono piu' categorie merceologiche del perimetro di azione verranno computate - ai fini del presente requisito - tutte le categorie ricomprese all'interno della stessa iniziativa. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore al numero di categorie merceologiche obiettivo indicate nella tabella 2 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sara' comunque pari a 1;

iv. l'eventuale quota residua della quota requisito relativa al requisito copertura delle categorie merceologiche che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 1) verra' ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima quota requisito.

2) Valore delle iniziative:

i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione;

ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di cui alla tabella 3 dell'allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori, del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito;

iii. il risultato della Prestazione del soggetto aggregatore e' dato dal totale del valore ponderato delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento, rapportato al valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato B del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) al quale appartiene, laddove per valore ponderato delle iniziative si intende l'importo massimo stimato delle iniziative di un soggetto aggregatore moltiplicato per il proprio coefficiente regionale di ponderazione di cui alla tabella 2 dell'allegato A. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca iniziative di valore totale superiore al valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sara' comunque pari a 1;

iv. l'eventuale quota residua della quota requisito relativa al requisito valore delle iniziative che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 2) verra' ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 2), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima quota requisito.

3) Realizzazione delle iniziative:

i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione;

ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di cui alla tabella 3 dell'allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito;

iii. il risultato della prestazione del soggetto aggregatore e' dato dal rapporto tra il numero delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento e il numero iniziative obiettivo indicato nella tabella 5 dell'allegato B. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore a quello obiettivo, il valore del risultato della prestazione sara' comunque pari a 1;

iv. l'eventuale quota residua della quota requisito relativa al requisito realizzazione delle iniziative che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 3) verra' ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 3), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima quota requisito.

4) Supporto ad altri soggetti aggregatori:

i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 173.000,00;

ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 30.000,00;

iii. il risultato della prestazione e' dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha fornito supporto;

iv. il supporto dovra' essere attivato a seguito della ricezione di una richiesta formale da parte del soggetto aggregatore richiedente, comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5),

iv);

v. il soggetto aggregatore dovra' accettare formalmente la richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti per erogare il supporto richiesto;

vi. l'eventuale quota residua della quota requisito relativa al requisito supporto ad altri soggetti aggregatori che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 4) verra' ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 4), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima quota requisito.

5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori:

i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 87.000,00;

ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali e' stato richiesto e ottenuto supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 15.000,00;

iii. il risultato della prestazione e' dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha richiesto ed ottenuto supporto da altri soggetti aggregatori;

iv. per richiedere il supporto ad un altro soggetto aggregatore, e' necessario trasmettere una richiesta formale di supporto corredata dei fabbisogni da soddisfare, nonche' di qualsiasi ulteriore informazione tecnica necessaria a svolgere l'attivita' richiesta. E' altresì necessaria la conferma formale da parte del soggetto aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente punto 4), v);

v. l'eventuale quota residua della quota requisito relativa al requisito richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 5) verra' ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 5), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima quota requisito.

6) Ricorso a strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori:

i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione;

ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali i soggetti aggregatori hanno fatto ricorso a uno strumento di negoziazione (SDA e/o AQ a condizioni non tutte fissate) di un altro soggetto aggregatore. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 12.000,00 per categoria merceologica;

iii. il risultato della prestazione e' dato dal numero di categorie merceologiche per le quali il soggetto aggregatore ha bandito iniziative valide ai fini del presente Fondo utilizzando uno strumento di negoziazione (SDA e/o AQ a condizioni non tutte fissate) di un altro soggetto aggregatore;

iv. l'eventuale quota residua della quota requisito relativa al requisito ricorso a strumenti di negoziazione di altri soggetti aggregatori che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle

risorse del Fondo ai sensi del presente art. 3, comma 2, n. 6) verra' ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno avuto accesso alla distribuzione del Fondo per il medesimo requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 6), in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito della medesima quota requisito.

7) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilita' delle banche dati:

i. la quota assegnata e' calcolata moltiplicando il valore del Fondo per la percentuale di ripartizione di cui al punto 7) della tabella 1 dell'allegato A;

ii. per il riconoscimento della quota assegnata, il soggetto aggregatore dovra' effettuare tempestivamente ed esaustivamente le attivita' previste per l'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 7) che precede, la cui verifica avvera' da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi anche sulla base dell'apposita relazione comprovante i risultati raggiunti, da produrre in sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo per il presente requisito.

3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della ripartizione del Fondo per l'anno di riferimento sono escluse:

a) le iniziative gia' computate a qualsiasi titolo per ciascun soggetto aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni precedenti;

b) le iniziative con importo massimo stimato inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) le procedure di cui all'art. 76, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

d) le gare effettuate su delega di enti terzi ai soggetti aggregatori, salvo che il soggetto aggregatore dimostri, attraverso apposita dichiarazione, che mediante tale iniziativa e' stata comunque perseguita la finalita' di aggregazione e di razionalizzazione della spesa.

4. A seguito dell'introduzione di nuove categorie merceologiche di beni e servizi e delle relative soglie di obbligatorieta', individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, potra' aggiornare, attraverso apposita determina, il seguente parametro di calcolo: perimetro di azione dei soggetti aggregatori di cui alla tabella 1 dell'allegato B; le modifiche introdotte a mezzo di tale determina devono intendersi valide ai fini del conteggio delle iniziative utili alla ripartizione del Fondo, con riferimento alle iniziative di gara bandite a far data dall'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4

Modalita' per accedere al Fondo

1. Per accedere al Fondo di cui al presente decreto, il soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta elettronica certificata: soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it - entro il 31 gennaio 2026, un'istanza firmata digitalmente, conforme ai modelli che saranno pubblicati all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale: www.acquistinretepa.it

Art. 5

Modalita' e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo

1. A fronte dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 4, il

Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei dati di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

2. Al termine della predetta istruttoria, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso e la relativa quota assegnata. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi procede quindi al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente.

3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale: www.acquistinretepa.it - dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. I finanziamenti sono erogati a favore dei soggetti aggregatori in conformita' alle disposizioni del presente decreto nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1.

2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2024

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1736

Allegato A

Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del Fondo
validi per l'anno 2025

Tabella 1: Percentuali di ripartizione del Fondo per il calcolo della quota requisito

Per quota requisito si intende la quota di ripartizione della dotazione del Fondo calcolata per l'anno 2025 per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), secondo le percentuali di ripartizione riportate nella seguente tabella.

=====		
Requisito di cui all'articolo 2,	Percentuale di	
comma 1, punto iii)	Ripartizione Fondo 2025	
+=====+		
1) Copertura delle categorie		
merceologiche	40,0%	
+-----+		
2) Valore delle iniziative	15,0%	
+-----+		
3) Realizzazione delle iniziative	15,0%	
+-----+		
4) Supporto ad altri soggetti		
aggregatori	15,0%	

5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori	7,0%
6) Ricorso a strumenti di negoziatozione di altri soggetti aggregatori	3,0%
7) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilita' delle banche dati	5,0%

Tabella 2: Coefficiente regionale di ponderazione

La seguente tabella individua, a seconda della regione di appartenenza del soggetto aggregatore, il coefficiente regionale di ponderazione inteso come il rapporto tra la popolazione della regione con piu' abitanti e la popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore. Il coefficiente regionale di ponderazione ha lo scopo di ponderare il valore delle iniziative bandite in base alla numerosita' della popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore ed e' finalizzato al calcolo del valore iniziative ponderato obiettivo (per il calcolo del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, punto iii), n. 2) di cui alla tabella 4 dell'allegato B.

Regione	Popolazione (*)	Coefficiente
Abruzzo	1.275.950	7,79
Basilicata	541.168	18,37
Calabria	1.855.454	5,36
Campania	5.624.420	1,77
Emilia-Romagna	4.425.366	2,25
Friuli-Venezia Giulia	1.194.647	8,32
Lazio	5.714.882	1,74
Liguria	1.509.227	6,59
Lombardia	9.943.004	1,00
Marche	1.487.150	6,69
Molise	292.150	34,03
Piemonte	4.256.350	2,34
Puglia	3.922.941	2,53
Sardegna	1.587.413	6,26
Sicilia	4.833.329	2,06
Toscana	3.663.191	2,71
Trentino-Alto Adige	1.073.574	9,26

Umbria	858.812	11,58	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Valle d'Aosta	123.360	80,60	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Veneto	4.847.745	2,05	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

(*) Numerosità della popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore, come rilevato nel Censimento 2022.

Allegato B

Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del Fondo specifici per l'anno 2025

Tabella 1: perimetro di azione dei soggetti aggregatori

La seguente tabella individua il perimetro di azione utilizzato per il calcolo della quota di riferimento inerente al requisito copertura delle categorie merceologiche di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1).

Il perimetro di azione è l'insieme di categorie merceologiche di riferimento del soggetto aggregatore e comprende tutte o alcune delle categorie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, e con i successivi decreti di attuazione.

=====		
Gruppo	Categorie Merceologiche nel Perimetro di Azione	Numero di Categorie Merceologiche nel Perimetro di Azione
+-----+	+-----+	+-----+
	Farmaci, Vaccini, Stent,	
	Ausili per incontinenza	
	(ospedalieri e	
	territoriali), Protesi	
	d'anca, Medicazioni	
	generali,	
	Defibrillatori,	
	Pace-maker, Aghi e	
	siringhe, Servizi	
	integrati per la	
	gestione delle	
	apparecchiature	
	elettromedicali, Servizi	
	di pulizia per gli enti	
	del Servizio sanitario	
	nazionale, Servizi di	
	ristorazione per gli	
	enti del Servizio	
	sanitario nazionale,	
	Servizi di lavanderia	
	per gli enti del	
	Servizio sanitario	
	nazionale, Servizi di	
	smaltimento rifiuti	
	sanitari, Vigilanza	
	armata, Facility	
	management immobili (*),	
	Pulizia immobili,	
	Guardiania, Manutenzione	
	immobili e impianti,	
	Guanti (chirurgici e	
	non), Suture,	

	Ossigenoterapia,		
Soggetti aggregatori	Diabetologia		
di cui al comma 1	territoriale, Servizio		
dell'art. 9 del	di trasporto scolastico,		
decreto-legge 24	Manutenzione strade -		
aprile 2014, n. 66	servizi e forniture	24	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	Vigilanza armata,		
	Facility management		
	immobili (*), Pulizia		
	immobili, Guardiania,		
Soggetti aggregatori	Manutenzione immobili e		
di cui al comma 2	impianti, Servizio di		
dell'art. 9 del	trasporto scolastico,		
decreto-legge 24	Manutenzione strade -		
aprile 2014, n. 66	servizi e forniture	6	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

(*) La categoria Facility management immobili viene considerata come aggregazione delle categorie vigilanza armata, guardiania, pulizia immobili e manutenzione immobili e impianti. Pertanto il numero di categorie merceologiche nel Perimetro di Azione non tiene conto del Facility management immobili.

Tabella 2: Numero di categorie merceologiche obiettivo

La seguente tabella individua il numero delle categorie merceologiche obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente al requisito copertura delle categorie merceologiche di cui all'articolo 2, comma 1, punto iii), n. 1).

=====	
	Numero Categorie
Gruppo	Merceologiche Obiettivo
+-----+	+-----+
Soggetti aggregatori di cui	
al Comma 1 dell'articolo 9	
del decreto-legge 24 aprile	
2014, n. 66	6
+-----+	+-----+
Soggetti aggregatori di cui	
al Comma 2 dell'articolo 9	
del decreto-legge 24 aprile	
2014, n. 66	2
+-----+	+-----+

Tabella 3: Fattore di ripartizione

La seguente tabella individua il fattore di ripartizione utilizzato per il calcolo del valore delle iniziative (di cui all'articolo 2, comma 1, punto iii), n. 2) e della realizzazione delle iniziative (di cui all'articolo 2, comma 1, punto iii), n. 3), distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ed e' definito in base alla numerosita' dei soggetti aggregatori.

=====	
	Fattore di Ripartizione
Gruppo	
+-----+	+-----+
Soggetti aggregatori di cui	
al Comma 1 dell'articolo 9	
del decreto-legge 24 aprile	

2014, n. 66		90%	
+-----+			
Soggetti aggregatori di cui			
al Comma 2 dell'articolo 9			
del decreto-legge 24 aprile			
2014, n. 66		10%	
+-----+			

Tabella 4: Valore iniziative ponderato obiettivo

La seguente tabella individua il valore iniziative ponderato obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente al requisito valore delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, punto iii), n. 2). I valori obiettivo sono determinati sulla base dei valori storici di bandito dei soggetti aggregatori, nelle categorie merceologiche in perimetro di azione e ponderati in base ai coefficienti regionali di ponderazione di cui alla tabella 2 dell'allegato A.

=====	
Gruppo	Valore Iniziative Ponderato Obiettivo
+-----+	+-----+
Soggetti aggregatori di cui	
al Comma 1 dell'articolo 9	
del decreto-legge 24 aprile	
2014, n. 66	6.000.000.000 €
+-----+	+-----+
Soggetti aggregatori di cui	
al Comma 2 dell'articolo 9	
del decreto-legge 24 aprile	
2014, n. 66	200.000.000 €
+-----+	+-----+

Tabella 5: Numero iniziative obiettivo

La seguente tabella individua il numero iniziative obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente al requisito realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, punto iii), n. 3). I valori obiettivo sono determinati sulla base dei dati storici relativi al numero di iniziative bandite dai soggetti aggregatori nelle categorie merceologiche in perimetro di azione.

=====	
Gruppo	Numero Iniziative Obiettivo
+-----+	+-----+
Soggetti aggregatori di cui	
al Comma 1 dell'articolo 9	
del decreto-legge 24 aprile	
2014, n. 66	8
+-----+	+-----+
Soggetti aggregatori di cui	
al Comma 2 dell'articolo 9	
del decreto-legge 24 aprile	
2014, n. 66	2
+-----+	+-----+